

iuraverit patronus, vel patrona, eorum et pro persona solvat yperperos duodecim.

o della schiava, quanto essi pretenderanno sotto giuramento; per la persona paghi dodici iperperi.

Lo Statuto di Ragusa (L. VI, c. 46) aveva un capitolo quasi letteralmente uguale, che portava ancora la seguente aggiunta :

... et emendare teneatur omnes dies quibus eum tenuit, videlicet, pro quolibet mense yperperum unum,

... e paghi un indennizzo per tutti i giorni che lo avesse tenuto, nella misura di un iperpero al mese,

per mezzo della quale era ancor meglio accentuato l'obbligo di chi avesse dato ricetto allo schiavo, di rifondere al di lui padrone il danno che gliene fosse derivato in seguito alla perdita del suo lavoro, impedendo in tal modo un indebito arricchimento del ricettatore.

* * *

Secondo gli Statuti una delle più gravi colpe che potesse commettere lo schiavo nei confronti del suo padrone, era quello di fuggire da lui. Ciò è perfettamente spiegabile, se si considera che uno schiavo fuggendo defraudava il proprio padrone: privarlo di sè stesso, equivaleva ad appropriarsi una cosa altrui.

In merito alla fuga degli schiavi lo Statuto di Ragusa (L. VI, c. 44) disponeva :

Si servus vel ancilla alicuius fugerit, vel se absconderit, possit patronus vel patrona ipsius querere vel queri facere illum, vel illam, ad voluntatem suam; et si invenerit, portare et facere portari, capere et facere capi, verberare et facere verberari, et facere de eo, vel de ea, quicquid placuerit. Et dictus Comes propter hoc aliquod bannum vel penam ei imponere non potest. Que omnia facere potest sive cum licentia dicti Comitibus, sive sine licentia, sicut sibi placuerit.

Se lo schiavo, o la schiava, di qualcuno fosse fuggito o si fosse nascosto, il suo padrone, o padrona, abbia il diritto di ricercare esso od essa; e nel caso di rinvenimento lo possa portare o far portare, arrestare o far arrestare, percuotere o far percuotere, ed in genere fare di esso, o di essa, qualunque cosa gli fosse piaciuto. Ed il Conte non potrà imporgli alcuna ammenda o pena. Tutto ciò egli potrà fare secondo che gli sembrerà meglio, sia con il consenso del Conte, che senza.

Non bisogna però prendere alla lettera questa facoltà concessa al padrone di procedere a suo arbitrio nei confronti dello schiavo; nell'esercizio del suo diritto di punirlo, non doveva sorpassare certi limiti, se non voleva a sua volta incorrere in una punizione, come già si è visto che disponevano gli Statuti di Sebenico (L. VI, c. 105) e di Zara (L. V, c. 13).

Anche lo Statuto di Cattaro (c. 221) aveva una disposizione analoga a quello di Ragusa in merito alla fuga dello schiavo, ma per di più considerava anche i casi che qualcuno avesse impedito al padrone di ricercarlo o gli avesse